

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE TERZA BIS

RICORSO n. 03676/2004 - Ord. n.

composta dai signori:

Saverio CORASANITI PRESIDENTE

Domenico LUNDINI CONSIGLIERE, Rel

Francesco ARZILLO CONSIGLIERE

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 03/05/2004

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l'art. 36

del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il ricorso proposto da

ISTITUTO (come da allegato elenco)

rappresentato e difeso dall'avv.

domiciliato presso lo studio dell'avv.
contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA;

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI ROMA, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

rappresentato e difeso da

e nei confronti

.....

.....

Per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari

degli atti indicati nell'epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Uditi alla Camera di Consiglio del 3 maggio 2004 con designazione del Cons. Domenico Lundini, relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale.

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare, dal momento che sono ormai in corso oppure imminenti gli adempimenti prodromici allo svolgimento degli esami di Stato per il corrente anno scolastico, in relazione a "candidati esterni" che hanno peraltro prodotto domanda di partecipazione agli esami stessi, presso Istituti scolastici paritari, sin dal 30.11.2003;

Rilevato altresì, in ordine al fumus, il mancato riferimento a carenze ricettive di ciascun istituto.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – **accoglie** la suindicata domanda cautelare, ai fini del riesame.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, addì 3 maggio 2004

Il Presidente Saverio CORASANITI _____

Il Relatore Domenico LUNDINI _____

